



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA	Presidente
dr. Massimo GAGLIARDI	Consigliere relatore
dr. Giuseppe TAGLIAMONTE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8470 del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di MONTEMURRO Giacomo, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Vito e Michele MASOTTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Potenza alla via E. Ciccotti, n.36/C;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 marzo 2019, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott. Angela MICELE, il Consigliere relatore Massimo GAGLIARDI, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Giulio STOLFI, nonché l'avv. Vito MASOTTI per il convenuto, i quali concludevano come da verbale.

FATTO E SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 5.10.2018, depositato in pari data presso questa Sezione, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio Montemurro Giacomo, in ordine ad un ipotesi di danno erariale, scaturita da una segnalazione trasmessa alla Corte dei conti, in data 10.5.2018, da parte del Direttore dell'Alsia relativa ad un procedimento disciplinare inerente il predetto convenuto, con sospensione cautelare dallo stipendio (ai sensi dell'art. 55, commi 3-bis e 3-ter d.lgs. 165/2001) a carico dello stesso (dipendente della Regione Basilicata con mansioni di autista, assegnato funzionalmente all'Agenzia), per false attestazioni di presenza in servizio accertate in flagranza e con mezzi di rilevazione della presenza.

In particolare, nella lettera di contestazione si è precisato quanto segue.

a) Il dipendente si sottraeva “da tempo” ai suoi compiti di servizio (rifiutandosi di toccare molti oggetti dell'ufficio – sedie, penne, postazioni di lavoro etc.), dimostrando incapacità di attendere ai suoi compiti di servizio e scarsa collaborazione.

b) In data 19.4.2018, nel corso della riunione indetta per trovare una soluzione al problema si era ritenuto di convocare il diretto interessato, che tuttavia era risultato irreperibile; in particolare, in quella occasione:

- alle 16,50 la rag. Lapolla, verificato che il Montemurro aveva timbrato in ingresso alle 12,50, cercava il dipendente nella sede e nel cortile esterno senza trovarlo;

- alle 16,58 il Guarino contattava telefonicamente la portineria, che riferiva come il Montemurro fosse uscito dalla sede di lavoro alle 14,00 senza farvi rientro;

- alle 17,11, era il Guarino a cercare di contattare il Montemurro, che gli rispondeva, dichiarando che sarebbe subito rientrato nella sede di lavoro;

- alle 17,13 la portineria comunicava al Guarino che il Montemurro stava rientrando

ed egli rientrava in sede alle 17,15.

c) Quindi, si contestava al Montemurro l'assenza dal lavoro non documentata con la timbratura, nonché la reiterata inosservanza degli obblighi di servizio.

Sulla base di questo esposto, parte attrice ha aperto un procedimento per accertamento di danno erariale, formulando richieste istruttorie all'Ufficio Procedimenti Disciplinari della Regione e all'Alsia.

In data 1.6.2018, in riscontro alle richieste istruttorie, perveniva alla Procura una relazione informativa dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dal quale emergeva:

- i compensi corrisposti per le ore di lavoro non rese dal Montemurro in data 19.4.2018 (€ 100,45, corrispondenti a circa 4 ore, dalle 16,50 alle 17,15 e dalle 9,16 alle 12,50), qualora queste ultime non vengano prestate ex post ai sensi della D.G.R. n. 446/2016, saranno recuperate con decurtazione dallo stipendio dopo il rientro in servizio;
- i compensi corrisposti al personale che è stato impegnato nel procedimento disciplinare, per il tempo dello stesso, sono stati complessivi € 3.914;
- che il Montemurro si rifiutava di toccare gli oggetti dell'ufficio (compresi i fascicoli, i mobili e le automobili che doveva guidare);
- che il Montemurro (non essendo stato reperito nella sede e nel cortile alle 16,50) dapprima era stato contattato telefonicamente intorno alle 17,00, poi era arrivato circa un quarto d'ora dopo, ovvero intorno alle 17,15, ed infine aveva dichiarato di trovarsi fuori dalla sede di servizio solo temporaneamente, per fare una telefonata e di trovarsi nelle immediate vicinanze del complesso (Benevento);
- che, pur non essendovi tornelli, ogni uscita doveva essere registrata con il marcatempo, necessariamente dopo la comunicazione al dirigente e la firma del foglio di presenza con la causale;

- che una ulteriore assenza ingiustificata era avvenuta nella mattinata, in quanto il Montemurro si era recato presso il seggio per le elezioni sindacali presso lo stabile della Regione, dal quale era uscito alle 9,16, ma era rientrato nella sede ALSIA (distante 3 Km) solo alle 12,50.

Sempre in data 17.5.2018, è stata sentita l'addetta alla portineria che ha dichiarato di avere visto il Montemurro uscire alle 14,00 e rientrare "intorno alle ore 17,00 o poco dopo"; ma ha precisato di essersi temporaneamente allontanata dalla sua postazione per esigenze personali dopo le 14,00 e che poteva essere che il Montemurro fosse rientrato in quel lasso di tempo .

Infine, in data 23.5.2018 sono stati sentiti dalla Commissione disciplinare:

- il centralinista Ferri, il quale ha confermato che nel pomeriggio del 19.4.2018 il Montemurro si era intrattenuto con lui dalle 14,35 alle 16,10;
- la dott.ssa Caragiulo, la quale ha ammesso di avere autorizzato il Montemurro a rimanere nella stanza del centralinista quando non conduceva automezzi.

Nel verbale decisorio del 23.5.2018, la Commissione disciplinare ha deciso di ricondurre l'illecito disciplinare in esame, non alla fattispecie dell'art.55-quater, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, bensì alla violazione dei doveri di servizio di cui all'art.3 comma 6 lett. d), g) ed i) del CCNL Regioni-Enti Locali del 11.4.2008 (Codice disciplinare), sanzionandola con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 4 mesi (anziché nel massimo di 6 mesi), ivi compreso il periodo di sospensione già disposto con la contestazione di addebito disciplinare. In particolare, si è rilevato nel verbale:

- che il Montemurro ha dimostrato "una particolare propensione (...) alla trascuranza delle norme di servizio in specie relative alla registrazione e giustificazione delle entrate e delle uscite durante l'orario di lavoro";

- che, in particolare, l'omessa timbratura dell'uscita alle 14,00 e del rientro alle 14,25 – che non è stata causa di danno per l'automatica decurtazione di 30 minuti di pausa-pranzo – deve ritenersi comunque illegittima (in quanto la D.G.R. n. 446/2016 sull'orario di lavoro consente l'omessa timbratura solo a chi si trattenga per la pausa pranzo presso la struttura);

- che, invece, la assenza dalle 16,50 alle 17,15 deve ritenersi illegittima e dannosa e da recuperare, in quanto egli ha violato le regole sulla registrazione delle entrate ed uscite, dovendo chiedere comunque l'autorizzazione ad uscire dalla sede di servizio ai suoi superiori, anche per fruire della pausa breve per motivi personali;

- che il Montemurro “si riveli, deliberatamente quanto immotivatamente, riottoso all'adempimento delle mansioni proprie del suo profilo”

- che le condotte predette non sarebbero “volte a far risultare falsamente la sua presenza in servizio” (ovvero intenzionalmente tese a falsificare i dati di presenza in servizio) bensì frutto di noncuranza e trascuratezza dei doveri di ufficio, e quindi non sarebbero inquadrabili nella fattispecie di cui all'art.55-bis citato, bensì nell'art.3 comma 6 lett.d (persistente insufficiente rendimento) lett.g (comportamento di elusione dei sistemi di rilevamento elettronico della presenza), lett.i (comportamenti che cagionino danno grave all'Ente);

- che la sanzione di tale condotte vada equamente quantificata in 4 mesi di sospensione dallo stipendio in considerazione – da un lato – della ridotta durata dell'allontanamento, comunque limitato (nei pressi della sede), dall'altro dalla pretestuosità e dalla persistenza dell'intento di non adempiere ai suoi compiti di ufficio.

Infine, con provvedimento disciplinare del 25.5.2018 (prot. n. 91901/IIAG) è stata irrogata la predetta sanzione.

Rileva parte attrice che entrambi gli uffici amministrativi interpellati, (Direzione dell'Alsia, per il tramite del dott. Romaniello e l'Uff. Procedimenti disciplinari della Regione, per il tramite del dott. Travaglio) nelle rispettive risposte, non hanno comunicato alcunché circa l'eventuale eco data dalla stampa a questa vicenda, né la Procura della Repubblica di Matera ha dato riscontro circa l'apertura di un procedimento penale relativo ai fatti fin qui riportati.

Conseguentemente, il Requirente ha osservato che, a causa di tali condotte antiggiuridiche, per quanto emerso dall'istruttoria, l'Amministrazione ha subito anzitutto un danno patrimoniale.

Invero, continua la Procura, dai documenti e dalle dichiarazioni predette, risultano 4 ore di ingiustificata assenza dal luogo di lavoro, di cui 3 ore e 24 minuti senza false attestazioni di presenza in servizio (avendo egli timbrato alle 9,16 l'uscita dalla sede regionale, dove era stato autorizzato a recarsi, ma avendo timbrato il rientro all'ALSIA solo alle 12,50) e 25 minuti tramite omessa timbratura del suo allontanamento non autorizzato dalla sede di servizio (asseritamente per una telefonata) dalle 16,50 alle 17,15 (senza contare i minuti per pausa-pranzo tra le 14,00 e le 14,25, che secondo l'amministrazione, nonostante l'omessa timbratura, dovrebbero essere stati automaticamente decurtati).

Inoltre, secondo parte attrice, dalla lettura del fascicolo delle indagini risulta che la condotta posta in essere dal dipendente predetto ha creato un significativo disservizio per quanto emerge dalle relazioni istruttorie, tenuto conto delle assenze ingiustificate e dei rifiuti di svolgere alcune mansioni da parte del Montemurro che hanno determinato un danno economico pari allo squilibrio nel sinallagma contrattuale tra le retribuzioni corrisposte e le prestazioni rese:

a) dai funzionari e dirigenti dell'ALSIA e della Regione, che hanno reso una

prestazione lavorativa ridotta, in quanto distratti dai loro ordinari compiti istituzionali per istruire e decidere il procedimento disciplinare

b) dai colleghi dello stesso Montemurro, in servizio come autisti, che hanno diminuito significativamente la quantità dei servizi resi all'Amministrazione, dovendo svolgere non solo i compiti loro propri, ma anche quelli che sarebbero spettati a quest'ultimo.

c) Infine, dagli atti di indagine, sostiene il Requirente, è emerso che la descritta condotta rientra tra quelle sanzionate a titolo di danno all'immagine dal combinato disposto degli articoli 55-quinquies e 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. 165/2001.

Sulla scorta della predetta ricostruzione dei fatti, parte attrice ha quindi emesso invito a dedurre in data 06.08.2018, notificato al presunto responsabile il 7.8.2018, contestando danni patrimoniali, da disservizio e all'immagine derivanti da violazione di precisi doveri di servizio, sanciti dai contratti collettivi del personale non dirigenziale del comparto, oltre che dalle norme di legge generali.

In data 21/9/2018, gli avvocati di Michele e Vito Masotti hanno depositato controdeduzioni nell'interesse del proprio assistito, eccependo, in sintesi ed essenzialmente, "la mancanza di ogni violazione dei doveri di servizio e l'insussistenza di danni erariali in carenza di prova, "soprattutto in riferimento all'attività di autista", atteso che il Montemurro non aveva il dovere di svolgere alcun diverso compito ed era stato autorizzato, non avendo a disposizione un ufficio, a fermarsi presso l'ufficio del centralinista"

Ciò premesso, il Requirente ha, di contro, ritenuto non condivisibili le difese articolate e dunque non superabili le contestazioni contenute nell'invito a dedurre che pertanto è esitato nel conseguente atto di citazione della Procura del 5.10.18 nel quale il Requirente ha ribadito che sussistono tutti i presupposti della responsabilità

amministrativa del convenuto (danno all'A.L.S.I.A., cagionato da condotte commesse in violazione di doveri di servizio, caratterizzate da antigiuridicità e da dolo o colpa grave), alla luce delle disposizioni in materia di responsabilità per danno erariale (artt. 81 segg. l. n. 2440/1923, all'art. 52 r.d. n. 1214/1934, agli artt. 18 segg. d.P.R. n.3/1957, agli artt.1 segg. del d.l. 453/1993 e della l. n. 20/1994 e succ. modd.) e delle norme generali (artt. 55 quater e 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001) e speciali che impongono precisi doveri ai dipendenti pubblici.

Tali condotte, a parere della parte attrice, costituiscono altrettante violazioni di precisi doveri di servizio sanciti dai contratti collettivi del personale non dirigenziale del comparto Regione-Enti Locali (che costituiscono fonte primaria degli obblighi dei dipendenti e delle relative responsabilità, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 51, nonché degli artt. 54 e 55 comma 3 D.lgs. 165/2001), in particolare degli artt. 23 segg. del C.C.N.L. (94/96) del 6.7.1995 e succ. modd.

Inoltre, quanto all'elemento soggettivo dell'illecito – sulla scorta delle risultanze in atti, tali condotte antigiuridiche, osserva la Procura, risultano imputabili ad una scelta volontaria e consapevole (e quindi dolosa) da parte dell'attuale invitato, che da un lato (a quanto riferito in sede disciplinare) dichiarava espressamente l'intento di non adempiere ai compiti di ufficio, dall'altro teneva condotte fraudolente venute alla luce in flagranza e grazie al sistema di rilevamento delle presenze.

Inoltre, afferma parte attrice, risulta un danno patrimoniale diretto cagionato dalla condotta del Montemurro, il quale ha percepito lo stipendio anche per ore in cui si trovava fuori dalla sede di servizio senza autorizzazione, ovvero ha percepito un'indebita controprestazione retributiva di € 100,25, a fronte di una omessa prestazione lavorativa.

In secondo luogo, risulta un danno da disservizio cagionato dalla condotta

antigiuridica del Montemurro, che – non eseguendo con la dovuta diligenza la prestazione lavorativa dovuta – ha determinato una inefficienza nello svolgimento del servizio pubblico, economicamente valutabile.

Tale danno, secondo la pubblica accusa, può essere quantificato in € 3.914,00, per quanto riguarda i soggetti che hanno curato il procedimento disciplinare, mentre per gli altri dipendenti dell'ALSIA (attesa la difficoltà di una precisa quantificazione di tale danno), esso può equitativamente liquidarsi in misura pari a quella contestata a titolo di danno patrimoniale, ovvero € 100,25.

In terzo luogo, pur mancando riscontri di un'eco mediatica della vicenda, la condotta del Montemurro, sottolinea il requirente, risulta sanzionabile a titolo di danno all'immagine per espressa previsione di legge. Infatti, ai sensi comma 3-quater dell'art. 55-quater D.lgs. 165/2001 (nel testo vigente all'epoca dei fatti in contestazione, come risultante all'esito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2016 e dei successivi d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e d.lgs. n. 118 del 5 agosto 2017), nei casi di falsa attestazione di presenza in servizio di cui al comma 3-bis, la Procura della Corte dei conti “emette invito a dedurre per danno all'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento” (nel caso in esame avvenuta il 25.5.2018) ed esercita l'azione di responsabilità entro 150 giorni dalla denuncia dell'avvio del procedimento disciplinare “senza possibilità di proroga”.

Il danno all'immagine qui in esame, ai sensi del medesimo comma 3-quater dell'art. 55-quater, afferma il Requirente, va liquidato equitativamente dal giudice e comunque in misura non inferiore a “sei mensilità dell'ultimo stipendio, oltre interessi e spese di giustizia”, anziché in base alla presunzione prevista dall'art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994.

Quindi, conclude parte attrice, il risarcimento va liquidato nella misura minima

fissata dalla legge – sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento – ovvero in € 23.458,50 (invero, dalla predetta retribuzione di € 100,25 per 4 ore lavorative comunicata dall'amministrazione, si desume uno stipendio orario di € 25,06, che moltiplicato per 36 ore settimanali e per 52 settimane annue corrisponde ad uno stipendio annuo di € 46.917,00 e quindi ad € 23.458,50 per sei mesi) e comunque in non meno di € 8.622,36 (pari allo stipendio tabellare annuo recato dal CCNL vigente, ovvero € 17.244,71, diviso per dodici e moltiplicato per sei mesi); somme sulle quali vanno aggiunti come per legge rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Pertanto, la Procura Regionale richiede la condanna del convenuto:

- a) al pagamento, a favore dell'ALSIA, della complessiva somma di € 27.573,00 (€ 100,25 + € 3.914,00 + € 100,25 + € 23.458,50), o – in subordine – della somma di € 12.736,86 (€ 100,25 + € 3.914,00 + € 100,25 + € 8.622,36), o – in ulteriore subordine – della somma di € 4.114,5 (€ 100,25 + € 3.914,00 + € 100,25, qualora il Collegio dovesse ritenere non integrata la fattispecie del danno all'immagine);
- b) in ogni caso, al pagamento, a favore dell'ALSIA, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma oggetto di condanna, dalla data delle condotte illecite al pagamento effettivo, come per legge.

Si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocato indicato in epigrafe, il convenuto, chiedendo al Collegio il rigetto dell'atto di citazione, contestando la fondatezza della pretesa attorea sotto vari profili, precisando in particolare quanto segue.

Il Montemurro non ha avuto mai a sua disposizione un ufficio dove permanere nei momenti di fermo delle autovetture; pertanto era abilitato a fermarsi presso l'ufficio del centralinista. Allo stesso modo non risulta in alcun modo provata la circostanza

che il convenuto abbia espresso un solo rifiuto a svolgere il suo dovere di autista. In particolare, nella giornata del 19/4/2018, ha trascorso la sua giornata lavorativa, tra le ore 9.16 e le ore 12:50, negli uffici della Alsia, pur timbrando il cartellino in entrata solo alle ore 12:50, per pura dimenticanza.

Tale condotta, secondo la difesa, non equivale alla falsa “attestazione di presenza in ufficio” e dunque non può comportare l'applicazione dell'articolo 55 quater del decreto legislativo 165/2001.

Pertanto, la difesa del convenuto asserisce che i provvedimenti adottati dalla commissione disciplinare sono ingiusti e dunque al Montemurro avrebbe potuto contestarsi unicamente l'obbligo di recuperare il tempo tra le 16. 50 e le 17.15 (per aver effettuato una telefonata nel cortile della Alsia).

Per l'effetto non può essere condannato ne' a pagare la somma di euro 100,25 per illegittima percezione dello stipendio, né a pagare l' ulteriore somma di euro 100,25 per il servizio prestato da altri in sua vece; nè a pagare la somma di euro 3.914 per presunta distrazione dei dirigenti e funzionari della Alsia e della regione Basilicata dai loro compiti consueti (commissione disciplinare), tenuto altresì conto che non è dato riscontrare dolo o colpa grave nella condotta del Montemurro, né che lo stesso è stato oggetto di denunce e conseguenti condanne penali.

In ogni caso, non ricorrono gli estremi per la proposizione dell'azione ex articolo 55 quater comma 3 quater, decreto legislativo 165/2001.

In conclusione si chiede il rigetto dell'atto di citazione e, in via istruttoria ed in subordine, si chiede di esperire prova testimoniale (teste: dottoressa Rosanna Caragiulo) in ordine agli accadimenti di cui è causa.

In sede dibattimentale, il P.M. ha insistito sulle ragioni di accusa, ha affermato la sussistenza di responsabilità in capo al convenuto e ha confermato la richiesta di

condanna. L'avv. Masotti, richiamando gli scritti di causa, ha insistito perché il proprio assistito venisse mandato assolto da ogni addebito.

In tale stato la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La pretesa accusatoria merita di essere accolta, sia pure con il temperamento di una diversa e più contenuta quantificazione dell'importo di danno erariale, così come dedotto dalla pubblica accusa.

1. Il Collegio osserva che la prospettazione di parte attrice individua, nella fattispecie dedotta in giudizio, come indicato in narrativa e qui ribadito, una multiformità di comportamenti antidoverosi del convenuto, caratterizzati da anti giuridicità e, sotto il profilo psicologico, connotati da dolo e/o colpa grave.

Quanto sopra, sia in relazione alla violazione delle disposizioni in materia di responsabilità per danno erariale (sussumibili negli articoli 81 e seguenti legge 2340/1923; articolo 52 r.d. 1214/1934; articolo 18 e seguenti d.p.r. 3/57; articolo 1 e seguenti del Dl. 453/93 e della legge 20/94, nonché delle norme generali: articoli 5 quater e 55 quinquies del decreto legislativo 165/2001), ma altresì di norme speciali che impongono precisi doveri ai dipendenti pubblici, precipuamente allo scopo di evitare di determinare danni patrimoniali e non patrimoniali a carico dell'amministrazione di appartenenza.

A tale riguardo, il Requirente ha contestato in primo luogo:

a) un danno diretto per aver il convenuto percepito, anche per ore in cui si trovava fuori dalla sede di servizio, una indebita controprestazione retributiva, pari ad **euro 100,25**.

b) In secondo luogo, la Procura ha ritenuto configurabile altresì un danno da disservizio per la condotta serbata dal Montemurro che, in carenza della dovuta

diligenza nello svolgimento del suo servizio, non ha svolto nei tempi e nei modi dovuti la sua prestazione lavorativa, con un conseguente nocumento erariale pari ad € **3.914,00**, per quanto riguarda i soggetti che hanno curato il procedimento disciplinare (erogazione che risulta priva di alcuna utilità per l'amministrazione), mentre per gli altri dipendenti, (distolti dai loro compiti e dunque con una diminuita quantità e qualità della loro prestazione lavorativa), attesa la difficoltà di una specifica quantificazione di tale danno, esso può equitativamente liquidarsi in misura pari a quella contestata a titolo di danno patrimoniale, ovvero ad € **100,25**.

c) In terzo luogo, pur in assenza di un'eco mediatica della vicenda, sarebbe riconducibile al convenuto, altresì, un danno all'immagine ai sensi del comma 3/quarter dell'articolo 55/quarter del D. L.Gs 165/01 (nel testo vigente all'epoca dei fatti), essendo rinvenibile un'ipotesi di falsa attestazione di presenza in servizio.

2. Tutto ciò premesso e seguendo la sopraindicata scansione degli asseriti danni erariali sopraevidenziati, secondo la prospettazione attorea, il Collegio osserva in merito al c.d. danno diretto, **lett. A**, quanto segue.

Innanzitutto e in via preliminare, deve osservarsi che la presente imputazione di danno erariale si articola essenzialmente alla luce del procedimento disciplinare riferito in narrativa, la cui procedimentalizzazione, (oltre che rispondere ad un'esigenza di garanzia per la parte inquisita), consente di acquisire in modo compiuto il corredo probatorio a sostegno dei provvedimenti disciplinari irrogati ed in ogni caso, pur essendo intangibile l'autonomia dei giudizi (disciplinare e contabile), non v'è dubbio che in carenza di una diversa e autonoma allegazione probatoria da parte del Requirente, in sede di giudizio contabile, si configurano come adeguatamente accertate le conclusioni cui è pervenuto il procedimento

disciplinare.

Esse, peraltro, sono confermate dalla stessa dichiarazione, avente valore confessorio, del sig. Montemurro che, nel corso del procedimento disciplinare, conclusosi con verbale decisorio del 23.5.18, acquisito agli atti del presente giudizio, ha testualmente affermato:” *Ammetto comunque di aver sbagliato senza aver previamente timbrata l’uscita. Chiedo pertanto che non venga applicata la grave sanzione minacciata, anche considerato la breve durata dell’allontanamento*”

Pertanto questo Collegio, oltre che inferire la fondatezza degli addebiti può, come detto, in carenza di prova contraria, ritenere del tutto fondata la ricostruzione della vicenda di cui trattasi, avvenuta nell’ambito del predetto procedimento disciplinare e confermata dallo stesso interessato.

A tale specifico riguardo va peraltro e altresì sottolineato che il verbale decisorio della commissione di disciplina, indicato in narrativa, del 23/5/2018 testualmente ha affermato che: ” *Le testimonianze raccolte danno conto che effettivamente il Montemurro era stato autorizzato a trattenersi anche nella stanza del centralinista nelle ore in cui era disposizione in quanto non impegnato nella guida e che l’assenza effettiva dalla struttura in cui ha sede l’Ente non concordante con le risultanze del cartellino, si colloca nel periodo dalle 14:00 alle 14:30 e dalle 16:50 circa alle 17:13*”.

La commissione di disciplina ha altresì precisato che nello spazio temporale tra le 14.00 le 14:30: ”*l’Ente non ha subito danno economico, poiché i 30 minuti della pausa pranzo sono stati automaticamente decurtati dal conto orario giornaliero*”.

La commissione ha altresì valutato: ”*che l’accertata discordanza tra le risultanze del cartellino e l’effettiva presenza nel luogo di lavoro, è contenuta in un arco*

temporale ridotto, sostanzialmente equivalente a 23 minuti compresi tra le 16.50 e le 17.13 dedicati, per quanto dichiarato, alla telefonata personale compiuta fuori dalla linea che delimita la sede di lavoro e quindi appena all'esterno di essa"; inoltre: "Le modalità di svolgimento della giornata lavorativa del dipendente, le dichiarazioni rese ed i riscontri testimoniali, conducono a ritenere non provata una preordinata volontà del lavoratore alla fraudolenta alterazione dei dati relativi alla sua presenza in servizio che costituisce l'oggetto della contestazione, risultando il comportamento agito più propriamente addebitabile ad una particolare noncuranza e riluttanza del dipendente ad uniformarsi alle regole contrattuali ed organizzative apparendo plausibile, secondo la cronologia degli eventi, che si sia solo spostato dal cortile appena al di fuori della linea di confine dell'area ove ha sede l'Ente per effettuare una telefonata".

Pertanto, questo Collegio, alla luce delle valutazioni della Commissione di disciplina (che sul piano probatorio, come detto, non risultano essere state contraddette dalla parte attrice e che dunque appaiono dirimenti per il vaglio di fondatezza della pretesa dedotta in giudizio), ritiene dunque configurabile, la piena responsabilità del sig. Montemurro, sia in punto di condotta punibile che di documento erariale prodottosi, unicamente con riguardo all'ingiustificata assenza dal servizio della durata di 23 minuti (tra le 16.50 e le 17.13), atteso che l'assenza dal servizio in ordine alle 4 ore del mattino non risulta confermata sul piano probatorio per le ragioni sopra indicate, bensì appare frutto della disattenzione dell'interessato nel timbrare in entrata il cartellino, dopo essersi recato alle votazioni sindacali, comportamento sicuramente in violazione degli obblighi di servizio, ma non fonte del danno diretto reclamato dall'attore, in quanto quest'ultimo è etiologicamente collegabile ad una retribuzione percepita in effettiva

assenza dal servizio; del pari, tenuto conto che la mancata timbratura tra le 14 e le 14,30 non ha prodotto alcun danno, essendo avvenuta la decurtazione dallo stipendio della somma corrispondente, la stessa non assurge a responsabilità risarcitoria.

Diversamente la residuale ipotesi sopra evidenziata, pari a 23 minuti di assenza dal servizio, oltre che risultare conclamata, pur essendo stata di breve durata, configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, sia pure di natura non fraudolenta, che ha cagionato un nocumento di lieve entità e tuttavia suscettibile di essere commisurato in termini risarcitori per una somma pari ad € 9,50, così calcolata in misura del trattamento economico del dipendente.

3. In ordine all'ipotesi indicata alla **lettera B**, nell'accezione del danno da disservizio, -, oltre che apparire evidente nella sua materialità -atteso che è oggettivamente accertato sia il costo disutile per l'amministrazione, pari ad € 3.914,(riveniente dalla costituzione della commissione di disciplina) nonché per la somma di € 100,25, (per quanto riguarda la stima equitativa del danno conseguente alla circostanza che altri dipendenti dell'Alsia hanno dovuto sostituire il dipendente in quelle attività che lo stesso non ha svolto nei tempi e modi dovuti),- deve altresì osservarsi quanto segue.

In punto di vaglio dell'elemento psicologico, la condotta del Montemurro, in ordine al rispetto sia delle regole comportamentali che ne presidiano l'azione e sia sotto il versante della diligente ed efficace manifestazione della stessa (sotto il profilo di una esaustiva performance qualitativa), appare supportata da una chiara e dolosa consapevolezza del perseguimento di un fine palesemente contraddittorio rispetto ai doveri primari dell'impiegato pubblico.

A tale ultimo riguardo, va altresì sottolineato che il danno da disservizio scaturisce

dal mancato esplicitarsi della prestazione di servizi, circostanza questa che comporta, ad un tempo, l'interruzione del rapporto sinallagmatico tra attività lavorativa e corresponsione stipendiali, nonché una responsabilità di risultato da intendersi come non raggiungimento del fine pubblico rinvenibile nella prestazione lavorativa, a fronte di una mancata utilità e dunque di un maggior costo sostenuto (compenso stipendiale corrisposto), del tutto ingiustificato e disutile.

È evidente nel caso di specie che la funzionalità e/o la qualità del servizio sia risultata compromessa in conseguenza della condotta illecita del dipendente - caratterizzata da comportamenti ostruzionistici e disattenzione verso i propri obblighi di servizio - che ha reso necessario distogliere altri dipendenti dai propri compiti, sia per lo svolgimento del procedimento disciplinare, sia per effettuare i lavori che il Montemurro non svolgeva adeguatamente, così cagionando un decremento della produttività funzionale dell'Amministrazione.

Quanto innanzi emerge palesemente dalle testimonianze e dagli altri elementi emersi nel procedimento disciplinare, efficacemente sintetizzati nel verbale conclusivo del 23/5/2018, ove si evidenzia: *“E’ stato attestato inoltre da tutte le persone sentite, che il dipendente di frequente rifiuta di compiere le attività di competenza, e richieste dalla mansione (quali, ad es: la compilazione dei fogli di viaggio, il prelievo e la consegna dei plichi affidatigli per il trasporto in altra sede) creando spesso disservizio e difficoltà operative nell’ufficio, tanto da rendere necessaria la riunione del 19 aprile avente ad oggetto proprio questi temi”*.

In conclusione, in ordine alla quantificazione complessiva del predetto nocumento (**lett.B**), lo stesso evidentemente, così come richiesto dal Requirente, deve contemplare, come prima indicato, la somma di € **3.914,00** corrispondente a quanto erogato per i lavori della Commissione di disciplina di che trattasi, e la somma di

€ 100,25, corrispondente alla valutazione equitativa dell'attività di altri dipendenti distolti dai propri compiti, per sopperire alle inadempienze del Montemurro.

3. In ordine all'ipotesi di cui alla **lettera C** il Collegio, in particolare, osserva, per quanto concerne il danno all'immagine, che la disciplina normativa sopra richiamata, configura una previsione in controtendenza rispetto alla norma contenuta nel D.L.n. 78/09 (conv. nella L. n.102/09) e nella L. n.141/09.

Com'è noto, l'appena citato combinato disposto, ha limitato la possibilità di esercizio dell'azione erariale per danno all'immagine nell'ambito di una specifica categoria di reati contro la P.A. accertati con condanna definitiva.

Diversamente, il suddetto art. 55 quinquies concerne un'ipotesi speciale e, precisamente, quella del delitto di "false attestazioni o certificazioni".

Esso si esprime -ed è bene sottolinearlo- in una modalità di condotta precisamente individuata, ed in questo senso vincolata (ai fini della configurabilità del reato), ossia la falsa attestazione di presenza in servizio: "mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente", ovvero, attraverso la giustificazione dell'assenza "mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia".

Il reato in parola è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 400,00 a € 1.600,00 (con applicazione della medesima pena al medico ed a chiunque altro concorre nella commissione del medesimo).

Prevede il comma 2 dell'art. 55 quinquies del decreto legislativo n.165/01 che: "*Nei casi di cui al comma n.1, il lavoratore, ferma la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti*

dall'amministrazione".

Ne consegue una chiara specificazione di una particolare tipologia di danno all'immagine e, del pari, la tipizzazione del danno patrimoniale, in punto di determinazione dell'importo della lesione erariale (rigidamente raccordato ai periodi nei quali si è verificato il deficit della prestazione lavorativa).

È indiscutibile che la predetta commisurazione del nocumento così arrecato, non configura una responsabilità di tipo sanzionatorio, atteso che la portata applicativa della norma, sotto tale profilo, è pur sempre connessa ai principi civilistici del risarcimento del danno puro (tempo effettivo lavorato) ed è quindi manchevole del carattere, per così dire, prevalentemente "afflittivo" e prettamente repressivo.

Ciò premesso, nel caso di specie, il Collegio, peraltro, pur essendo pienamente consapevole della proteiformità che può assumere la condotta dell'agente, nel quadro dell'ipotesi normativa di cui trattasi, (soprattutto nell'esplicitarsi delle variegata modalità: "di alterazioni dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente", di cui alla citata legge) deve rilevare, in particolare, che, pur potendo assumere diverse configurazioni, esse devono pur sempre concretarsi in metodi inequivocamente e dolosamente rivolti a falsificare le risultanze dei sistemi suddetti, non risultando in sé sufficiente per la configurazione dell'illiceità "gestoria" ogni allontanamento dalla sede di servizio non accompagnato dai suddetti elementi caratterizzanti, richiesti dalla disposizione speciale su evidenziata.

Appare in aggiunta ineludibile sceverare nell'ambito di esse, le falsità giuridicamente rilevanti ai fini de quibus; ed a questo riguardo è lecito inferire che è tale la falsità (o la modalità fraudolenta della condotta) unicamente nel caso in cui sia idonea a cagionare un danno e dunque appaia oggettivamente lesiva di un

interesse che risulti connotato altresì da un rilievo “economicamente apprezzabile” (cfr.Cass. sez. lav. Sent. n. 6099/2017).

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, con riguardo all'ipotesi prospettata dal Requirente di danno all'immagine, l'articolo 55 quater del D. L. G.S. 165/2001 al comma 3 -quater stabilisce che: " *La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento*".

Orbene, i presupposti richiamati dalla suddetta norma non appaiono sussistenti nella fattispecie di cui trattasi, atteso che la commissione disciplinare ha deciso di ricondurre l'illecito, non alla fattispecie dell'articolo 55 quater comma 1 bis del predetto decreto, bensì alla violazione dei doveri di servizio di cui all'articolo 3 comma 6 lettera di G e D del C.C.N.L. regioni Enti locali dell'11.4.08, sanzionandola unicamente con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro mesi.

Appaiono infatti condivisibili al Collegio le considerazioni espresse dall'UPD, nel verbale del 23/5/2018: "*Le modalità di svolgimento della giornata lavorativa del dipendente, le dichiarazioni rese ed i riscontri testimoniali, conducono a ritenere non provata una preordinata volontà del lavoratore alla fraudolenta alterazione dei dati relativi alla sua presenza in servizio che costituisce oggetto della contestazione, risultando il comportamento agito più propriamente addebitabile ad una particolare noncuranza e riluttanza del dipendente ad uniformarsi alle regole contrattuali ed organizzative....*"

Inoltre, deve altresì osservarsi che la presente imputazione di danno erariale si articola essenzialmente alla luce del procedimento disciplinare riferito in narrativa, la cui procedimentalizzazione, (oltre che rispondere ad un'esigenza di garanzia per

la parte inquisita), consente di acquisire in modo compiuto il corredo probatorio a sostegno dei provvedimenti disciplinari erogati ed in ogni caso, pur essendo intangibile l'autonomia dei giudizi (disciplinare e contabile), non v'è dubbio che in carenza di specifica contestazione da parte del convenuto in sede disciplinare delle risultanze emerse e/o di una diversa e autonoma allegazione probatoria da parte del Requirente in sede di giudizio contabile, si configurano come adeguatamente accertate, o quanto meno condivisibili, le conclusioni cui è pervenuto il procedimento disciplinare; di guisa che questo Collegio, oltre che inferire la fondatezza degli addebiti può, in carenza di prova contraria, ritenere del tutto fondata la ricostruzione della vicenda di cui trattasi, avvenuta nell'ambito del predetto procedimento disciplinare.

Pertanto, alla luce di tutti i predetti elementi, il Collegio ritiene di poter addivenire alla condanna per responsabilità contabile a carico del convenuto, per complessivi euro 4.023,75, oltre interessi e rivalutazione.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, così decide:

- a) condanna il convenuto Montemurro al pagamento di € 4.023,75, a favore dell'Alsia; sulla predetta somma sono altresì dovuti la rivalutazione monetaria a decorrere dal verificarsi del pregiudizio erariale e sino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al pagamento;
- b) le spese della sentenza seguono la soccombenza e vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs n. 174/2016, nella misura di € 669,28=.

Euro seicentosessantanove/28=.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2019.

L'Estensore

Il Presidente

F.to (Massimo GAGLIARDI)

F.to (Vincenzo Maria PERGOLA)

Depositata in Segreteria il -8 MAG. 2019

Il Segretario del Collegio

F.to dott. Angela MICELE